

1 aprile 2021 17:07

[Riflessioni] La cultura nella riforma del terzo settore



L'efficacia della Riforma del Terzo Settore introdotta con il D.Lgs. 117/2017 recante il Codice del terzo Settore (CTS) è imminente: pare che già nel mese di aprile avremo l'impianto del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), cui associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti etc etc potranno iscriversi, sulla base dello statuto adeguato alla nuova normativa.

La riforma contempla anche la cultura, sia sotto il profilo delle attività culturali sia sotto quello afferente al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Il CTS ha riflesso, pur con qualche difficoltà, anche su tutti quegli enti, per lo più fondazioni, nati nel periodo delle trasformazioni (si pensi alle istituzioni concertistico e lirico-sinfoniche, ai teatri, ai musei di origine pubblica divenuti enti con personalità giuridica di diritto privato).

LA CULTURA COME ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Ai sensi dell'art. 4, sono enti del terzo settore quegli enti costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale tra quelle previste al successivo art. 5 ed iscritte al RUNTS e cioè:

- educazione, istruzione e formazione professionale (...), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario (..);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Ben si può sostenere, con uno sguardo e lettura simultanee, come la cultura sia assunta quale finalità civica, laddove essa sia poi declinata nelle attività di interesse generale descritte. Alla luce di ciò, si può sostenere che una associazione/fondazione che si occupi dello studio dell'arte, ad esempio, medioevale senza possedere beni culturali, senza organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e senza organizzare attività turistiche, non possa essere un ente del terzo settore?

Ad una lettura testuale, verrebbe da escludere che tale tipo di associazione/fondazione possa essere un ETS, senonché una simile interpretazione poggierebbe su un assunto difficilmente accoglibile a cuor leggero: occorrerebbe sostenere che la cultura e la sua pur ristretta diffusione ed approfondimento (le piccole associazioni, come nell'esempio, che rappresentano anche la ricchezza del nostro paese, accanto a strutture più imponenti) non sia di per sé una finalità civica e neppure possa rientrare nel concetto di ricerca scientifica, contemplata solo se di particolare interesse sociale, laddove invece potrebbe essere attività culturale di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d, seconda parte). La cultura capillare, diffusa, preziosa, "piccola" cui tanti operatori quotidianamente e con dedizione attendono, può trovare cittadinanza nella riforma in questa seconda parte della lettera d) dell'art. 5, laddove l'interesse sociale prescinde da una logica quantitativo/diffusiva. Così leggendo ed interpretando, si possono evitare conseguenze abnormi.

GLI ENTI CONTROLLATI

Ma è un altro il tema spinoso. Ai sensi dell'art. 4.2 "Non sono enti del Terzo settore le Amministrazioni pubbliche [...], nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile [...]. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB [...] in quanto la nomina da parte della Pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione [...] e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima (amministrazione, n.d.r.)".

E quindi il Museo Egizio, il Teatro La Scala o il Regio, il MAXXI, l'Accademia Carrara, la Triennale, La Biennale e (quanti!) altri non sono Enti del Terzo Settore? È possibile? A leggere questo articolo la risposta è sì: questi enti, pur perseguendo finalità civiche e di utilità sociale, pur svolgendo tutte le attività d'interesse generale più sopra indicate, sono esclusi dall'opportunità di crescita e sostentamento previste dal CTS. E perché? Perché son pubbliche amministrazioni (in soldoni...). E allora tutte le trasformazioni di enti pubblici culturali in fondazioni di diritto privato effettuate con i relativi decreti sono un puro svantaggio, come pure il partenariato pubblico/privato. E come la mettiamo con l'art. 55 del CTS che impone alle pubbliche amministrazioni di interagire solo con ETS?

Non può essere. Quello che occorre definire è il concetto di controllo. Procediamo per punti:

1. il concetto di direzione coordinamento e controllo non può essere quello del diritto societario perché:
 - questi enti non hanno capitale sociale da remunerare ai soci, né utili da distribuire, ed il contributo dei fondatori pubblici è una partecipazione a fondo perduto e non un conferimento/partecipazione societaria;
 - questi enti non svolgono la propria attività per i soggetti che li hanno costituiti, come avviene per i soci delle società di capitali, ove l'attività esterna è un mezzo per accrescere il valore della quote/azioni dei soci, ma per soggetti terzi indeterminati ed indeterminabili;
 - la disciplina della direzione coordinamento e controllo del diritto societario è volta ad individuare il reale beneficiario degli utili e dove si formi la volontà dell'ente; nel nostro caso, i beneficiari delle attività sono statutariamente estranei e la volontà si forma in seno all'organo amministrativo che è soggetto servente le finalità.
2. Tutte le volte che il CTS ha voluto far riferimento al diritto societario lo ha espressamente scritto con un rinvio a quella disciplina, ove compatibile. Nell'art. 4.2 questo non accade.
3. Le eccezioni previste (associazioni di protezione civile ed ex IPAB) confermano da un lato che si è dovuto includere le associazioni di protezione civile tra gli ETS, ponendo una eccezione perché per legge sono sottoposte a direzione da parte del Ministero, con il risultato che non possono essere ETS quegli enti culturali che gestiscono attività esclusivamente a favore dell'ente pubblico costituente (la fondazione che gestisce il museo per il comune proprietario), ma gli altri sì (la fondazione, costituita dal soggetto pubblico, gestisce il museo per la collettività); dall'altro lato si afferma che nelle fondazioni/associazioni ex IPAB "la nomina da parte della Pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima". Questa previsione conferma che non si possono applicare le "societarie" direzione coordinamento e controllo, proprio perché gli amministratori di società rispondono ai soci, mentre gli amministratori degli enti de qua sono soggetti serventi le finalità altruistiche dell'ente e solo ad esso ed all'Autorità di controllo rispondono.

Quale la conclusione? Che laddove si sia in presenza di una delega di funzione tipica ad una fondazione/associazione costituita da un ente pubblico per lo svolgimento a proprio favore di un'attività appunto tipica, tale ente non può essere ETS; ove ciò non sia riscontrabile, ben può esserlo.

Quale la sensazione? La cultura nella riforma degli enti del terzo settore è presente ma deve essere valutata caso per caso, sulla base di impianti statuari chiari.

Francesco Florian, Laureato in giurisprudenza, è docente della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Legislazione dei Beni Culturali, Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali e in Economia e Gestione dei Beni Culturali. Già partner di primari Studi Notarili, è titolare di un proprio studio professionale con specifico riferimento alle operazioni ordinarie, straordinarie e di ristrutturazione degli enti non profit, legislazione nazionale ed internazionale beni culturali, vicende mortis causa, pianificazione successoria e gestione patrimoni. Autore di libri e raccolte legislative commentate in materia di legislazione beni culturali,

successioni, donazioni e leggi d'interesse notarile e relatore in convegni, seminari e master, è segretario e membro degli organi direttivi di fondazioni.

ABSTRACT

The new rules for associations and foundations of the third sector, that the D.Lgs. 117/2017 introduced almost four years ago, are going to be operative in a couple of months. Culture is a relevant actor of the third sector as cultural associations and foundations are present all over our country. But to this regard, "one size does not fit all" and cultural organisations must be evaluated case by case on the basis of clear principles.

Fonti

[\[Riflessioni\] Lo Stato che vorrei, lo Stato che vorreste](#)

[\[Riflessioni\] Il ruolo della cultura nel progetto europeo: responsabilità e prospettive](#)

[\[Riflessioni\] La sfida che ci attende post Covid-19: elaborare una nuova idea di umanità](#)

[\[Riflessioni\] Sull'importanza di spazio e territorio nel progetto delle aree interne](#)

[\[Riflessioni\] Cultura e futuro. Call to action. 10 domande per affrontare la "tempesta perfetta"](#)

[\[Riflessioni\] Comunità di desiderio lungo la via del nostro destino](#)

[\[Riflessioni\] Cultura come grammatica per la ripartenza](#)

[\[Riflessioni\] La tempesta perfetta e il cambiamento necessario. Cosa fare? Fare ciò che serve](#)

[\[Riflessioni\] Di quale tolleranza stiamo parlando?](#)

[\[Riflessioni\] La base culturale dell'impresa sociale](#)

[\[Riflessioni\] Un piano d'azione per l'impresa sociale a base culturale](#)

[\[Riflessioni\] Il problema dell'ultimo miglio](#)

[\[Riflessioni\] Potenzialità di un rapporto più stretto tra arti e sport](#)

[\[Riflessioni\] Bringing the Arts and Sport closer together](#)

[\[Riflessioni\] Verso una nuova visione sociale ed economica dell'investimento culturale](#)

[\[Riflessioni\] La geografia include abitanti e contenitori \[1\]](#)

[\[Riflessioni\] Inspiring people. Accogliere la fragilità](#)

[\[Riflessioni\] Inspiring people. Europe is around me. Pensa in Granda\(e\)](#)

[\[Riflessioni\] Una certa idea di futuro: Recovery fund e cultura](#)

[\[Riflessioni\] Piattaforme digitali aperte, luoghi della connessione: le biblioteche e la sfida dell'inclusione](#)

[\[Riflessioni\] All'Università di Leeds, nasce il Centre for Cultural Value. La cultura, oltre il valore economico](#)

[\[Riflessioni\] Biblioteche piattaforme della conoscenza: tra intelligenza artificiale e welfare culturale](#)

[\[Riflessioni\] At the University of Leeds, the Centre for Cultural Value is founded. Culture, beyond its economic value](#)

Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma

